OSSERVAZIONI al PROGETTO di IMPIANTO di PRODUZIONE di CONGLOMERATO BITUMINOSO in LOC. PONTENUOVO di GOSSOLENGO
Maggio 2015

Premesso che Legambiente ha cercato di contrastare in numerose occasioni l'espansione indiscriminata delle previsioni estrattive nei Comuni del basso Trebbia, mediante le osservazioni circostanziate al PIAE 2001, al PIAE 2011, al PAE del Comune di Gossolengo del 2005 e, indirettamente, del 2012 (perché il PIAE valeva come PAE).
Precisato che tale contrarietà non è mirata all'eliminazione di un'attività economica che, per quanto ambientalmente impattante, è comunque necessaria per il settore dell'edilizia, delle costruzioni delle opere pubbliche e delle infrastrutture, Legambiente sente tuttavia il dovere di invocare un deciso **ridimensionamento delle previsioni estrattive** e della **loro riconduzione ad un rapporto più sostenibile con i fabbisogni reali** di inerti. Materiali naturali che non devono essere estratti solo per soddisfare esigenze meramente commerciali e/o speculative degli imprenditori ma la cui pianificazione dovrebbe essere adeguata alla **capacità di carico ambientale di un territorio.** Gossolengo questo limite lo ha già superato da anni, a causa di cave abnormi e di crescenti proporzioni, con riflessi sulla viabilità ordinaria e fluviale, emissione di polveri, impatto sulla biodiversità, consumo di acqua e prelievo di materiali del sottosuolo (quindi della collettività) NON rinnovabili e in fase di progressivo esaurimento.
Per rendere l'idea della dimensione dei volumi pianificati dal 1996 al 2011 è interessante osservare la seguente tabella, con dati per difetto perché non tengono conto anche degli ambiti comunali della val Trebbia: **oltre 21 milioni di m³ !!!**

POTENZIALITA' ESTRATTIVA nel basso TREBBIA

POLO 7		
Ca Trebbia	**Ghiaie m³**	**Sabbie m³**
Gossolengo	2.580.000	200.000
Piacenza	3.900.000	500.000
POLO 8		
Molinazzo		
Gossolengo	2.200.000	
Rivergaro	1.500.000	
POLO 10		
I Sassoni		

Gragnano	3.950.000	50.000
POLO 11		
Vignazza		
Rottofreno	3.700.000	
Gragnano	500.000	
POLO 41		
Pittolo	2.000.000	
TOTALE	**20.330.000**	**750.000**

Totale complessivo 21.080.000

Fatta questa premessa occorre rilevare che tutto il percorso della pianificazione, Comunale, e ancor più Provinciale, è stato fatto con un **gravissimo deficit informativo della popolazione**, che si trova spesso a conoscere gli effetti di piani e progetti solo al rombo delle ruspe vicino a casa.
Nessuno mette in dubbio che siano stati rispettati gli obblighi formali (pubblicazione all'albo pretorio e/o sul B.U.R. dell'Emilia Romagna), ma è venuta completamente a mancare la volontà di informare realmente i soggetti interessati da queste attività impattanti, per non parlare della **mancanza di partecipazione**, che è un processo del tutto diverso dalla semplice informazione pubblica, sollecitata ormai da decenni da Direttive europee, norme nazionali e regionali, ma mai seriamente applicata.
Se a questo aggiungiamo che è stato adottato lo **stratagemma di far valere il PIAE (piano provinciale) come PAE comunale**, si comprende bene come l'apertura delle cave o le modifiche e gli ampliamenti degli impianti di trattamento degli inerti giungano spesso ai cittadini come fulmini a ciel sereno, che comportano lunghi e costosi contenziosi amministrativi per difendere il **diritto alla vivibilità e alla qualità della vita dei territori.**

OSSERVAZIONI AL PROGETTO.

Occorre subito affermare con decisione la **netta contrarietà di Legambiente al progetto di istallazione dell'impianto di produzione di conglomerato bituminoso in loc. Pontenuovo di Gossolengo,** un nuovo e impattante impianto industriale, praticamente all'interno del Parco del Trebbia, che la nostra associazione ha fortemente voluto e lungamente contribuito a costruire.
Come abbiamo ribadito in più occasioni, anche sugli organi di stampa, è senz'altro da ritenere **positiva la delocalizzazione da Rottofreno**, a causa della vicinanza al Trebbia e al paese di S. Nicolò. Tuttavia è evidente che la delocalizzazione di un impianto considerato industria insalubre di prima classe, avrebbe richiesto una valutazione assai più approfondita, e un confronto con la popolazione che non c'è stata, se non tardivamente e parziale.

1) **INDUSTRIA INSALUBRE DI PRIMA CLASSE**

L'impianto di produzione di conglomerato bituminoso è considerato "industria insalubre di prima classe" secondo il **D.M. 5 settembre 1994.** In quanto tale, secondo l'art. 216 del **Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,** fa parte di quelle "fabbriche" che **"debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni"**. Questa prescrizione di semplice buonsenso non è stata evidentemente tenuta in considerazione al momento della pianificazione del PIAE, del PAE e del PSQA, dal momento che l'area individuata è molto vicina a case, ambiti residenziali anche di pregevole fattura e di notevole impegno finanziario, testimonianze architettoniche di antichi mulini e opifici, agriturismi e addirittura un futuro centro di educazione ambientale del Parco del Trebbia. Sarebbe davvero uno schiaffo alla pianificazione urbanistica, e alla buona amministrazione, autorizzare un impianto che produce emissioni inquinanti, rumori, vibrazioni e condizioni di insicurezza, proprio vicino alle case, quando addirittura nel lontano 1934 si cercava ridurre le contraddizioni più stridenti fra interessi contrapposti, imponendo una regola di semplice buonsenso.

2) **INCOERENZA FRA L'IMPIANTO DI BITUME E IL PARCO DEL TREBBIA.**

Per attestare l'incoerenza palese fra le funzioni e gli obiettivi del Parco e l'impianto in oggetto non dovrebbe essere necessaria un'esegesi delle norme. Tuttavia vale la pena richiamarne almeno le finalità prioritarie del Parco (L.R. n.19 del 4 novembre 2009):

a) conservazione della biodiversità,

b) tutela e ricostituzione degli equilibri idraulici e dei sistemi idrogeologici;

c) tutela e riqualificazione del paesaggio e dei valori storico-culturali del territorio;

d) recupero di aree marginali e di ambienti degradati; ecc, ecc.

L'art. 10 recita: "**Non è ammesso l'insediamento di nuovi impianti fissi di trasformazione di inerti nell'ambito del parco e nelle Aree Contigue**. Gli impianti previsti dal PIAE vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi gli impianti di produzione di conglomerati bituminosi e di calcestruzzi, sono ammessi in Area Contigua alle condizioni stabilite dal PIAE stesso. Al termine dell'attività, le aree occupate dagli impianti classificati quali non compatibili dal PIAE, nonché le porzioni incompatibili degli altri impianti, dovranno essere incluse in zona B del Parco".

Innanzitutto va stigmatizzata l'insostenibile pratica della legislazione nostrana, nazionale e locale, per cui le norme rappresentano spesso enunciazioni apodittiche, salvo essere contraddette nel paragrafo immediatamente successivo o nel comma più o meno occulto.

In secondo luogo appare chiaro che l'indirizzo chiaramente espresso dalla norma è di **evitare nuovi insediamenti, soprattutto fissi,** nel perimetro del parco, lasciando intendere di non voler danneggiare attività già presenti, che devono

tuttavia essere avviate ad un progressivo esaurimento del proprio ciclo produttivo, per consentire il riassorbimento di queste aree nella zona B del Parco. Ogni altra interpretazione della norma, tesa a legittimare la tesi di ipotetici diritti acquisiti, a motivo della previsione di impianti ai tempi in cui il parco ancora non esisteva, impianti che ad oggi non sono ancora stati realizzati, rappresenta una **chiara FORZATURA** che l'Amministrazione Comunale deve responsabilmente evitare, concretizzando, per il territorio fluviale, una vocazione assai diversa, di fruizione ambientale e di valorizzazione economica eco-sostenibile.

Stessa cosa vale per il comma 7 dell'art. 5 della stessa legge istitutiva che così recita: " In tutte le zone del parco e nell'Area Contigua **è vietata la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti** di trattamento e smaltimento di rifiuti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie, fatta salva la possibilità, in area contigua, di effettuare attività di recupero e/o di trattamento finalizzato al recupero, negli impianti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano esistenti, in corso di realizzazione **ovvero previsti nei vigenti strumenti di pianificazione".**

Oltre a non essere ancora prevista l'area di stoccaggio rifiuti, se non con il PAE del 2012 (approvato dal Consiglio Provinciale ma non Comunale) e con la Variante del PSQA del 2013, **quindi dopo l'istituzione del Parco**, corre l'obbligo di richiamare l'art. 5 delle NTA (norme tecniche di Attuazione) del **PAE 2005**, in cui si afferma che: "Nuovi impianti di prima lavorazione dell'estratto potranno essere proposti all'interno degli ambiti di cava che ne sono privi; al di fuori degli ambiti di cava, eventuali localizzazioni **dovranno verificare le seguenti condizioni:**

- non siano in contrasto con altri vincoli di legge e di Piano Regolatore preesistente;
- **non arrechino pregiudizio alle condizioni ambientali dei siti di loro localizzazione, nonché a quelle di abitabilità di centri o nuclei limitrofi o vicini,** ovvero disturbino anche in ragione del traffico indotto;

Risulta quindi contraddittorio che il PSQA (Piano di Sviluppo e Qualificazione Ambientale) del 2008, e della successiva Variante del 2013, entrambi successivi al PAE, non abbia tenuto conto di questa prescrizione basilare e di semplice buonsenso.

3) DOVEROSA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

a. Per i motivi sopra esposti Legambiente ritiene, come più volte ribadito anche in pubbliche assemblee, che sia assolutamente **indispensabile la Valutazione di Impatto Ambientale,** giacché l'AUA, cioè L'Autorizzazione Unica Ambientale, da esaurirsi presso lo Sportello Unico Comunale, mediante un percorso semplificato, **non consente un'adeguata informazione della popolazione interessata**, non consente ai cittadini di

conoscere il contenuto delle integrazioni fornite dalla ditta proponente prima dello svolgimento della Conferenza dei Servizi, non consente – come invece la V.I.A. – la valutazione di **soluzioni alternative al progetto**, compresa la cosiddetta **opzione zero**, cioè la possibilità di ritenere il progetto incompatibile con le condizioni del territorio.

b. La Valutazione di Impatto Ambientale, non solo dovrebbe essere svolta per le dimensioni dell'impianto e **dell'enorme potenzialità di produzione (200.000 t/anno di conglomerato bituminoso)** ma anche per la delicatezza e la **pericolosità dei prodotti trattati** e delle sostanze chimiche utilizzate per miscelare gli inerti e contenute negli appositi grandi silos; per gli **enormi serbatoi di sostanze combustibili (GPL e/o olio combustibile)** necessari per il riscaldamento del bitume, peraltro da valutare molto attentamente, non solo sotto il profilo ambientale, a causa dell'ubicazione in **zona ad altissima vulnerabilità delle falde**, ma anche dal punto di vista della **sicurezza delle abitazioni vicine e dei loro abitanti.**

c. La V.I.A. andrebbe effettuata anche per una valutazione degli effetti prodotti dalle emissioni in atmosfera, tenuto conto che la produzione del conglomerato bituminoso comporta le **emissioni delle seguenti sostanze inquinanti**:

- **Materiale particellare (PM$_{10}$ e PM $_{2,5}$).**

- **Composti organici volatili (VOC).** Tra questi ci sono alcune sostanze di accertata tossicità/cancerogenicità come gli idrocarburi aromatici (il benzene e i suoi derivati) e gli aldeidi (in primo luogo la formaldeide).

- **Idrocarburi policiclici aromatici (IPA).** Alcuni IPA sono stati riconosciuti come cancerogeni dall'Unione Europea e dall'EPA (Environmental Protection Agency)[ii].

L'Unione Europea classifica come cancerogeni di categoria 2 con tipologia di rischio R 45 **(Può provocare il cancro)** i seguenti IPA: Benzo[a]pirene, Benzo[a]antracene, Benzo[e]acefenantrilene, Benzo[j]fluorantene, Benzo[k]fluorantene, Benzo[a,h]antracene, Crisene, Benzo[e]pirene[iii].

Una direttiva della Comunità Europea specifica che **non esiste una soglia identificabile al di sotto della quale queste sostanze non comportano un rischio per la salute umana.**

d. Coerenza dell'impianto con il PPRTQA (Piano Provinciale Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria).

Inoltre va attentamente considerato che **Gossolengo fa parte dei Comuni compresi nella zona Zona A, del PPRTQA (Piano Provinciale Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria)**. La zona A identifica il territorio dove c'è il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme; sono inseriti in questa zona i territori dei Comuni più densamente popolati e nei quali sono presenti stabilimenti industriali o di servizio che, per potenzialità produttiva o numero, possono provocare un elevato inquinamento atmosferico, e i territori dei comuni confinanti con quelli indicati al punto precedente e per i quali è previsto o è prevedibile uno sviluppo industriale o antropico in grado di produrre un notevole inquinamento atmosferico. Per le zone A, il DLgs. 351/99 **prevede la definizione di un piano o un programma per il raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti.** Inoltre Gossolengo fa parte **del cosiddetto Agglomerato: porzione di zona A dove è particolarmente elevato il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme**; per gli agglomerati, il D.Lgs. 351/99 prevede la definizione di **piani d'azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo,** affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. **Non risulta che siano mai state fatte rilevazioni per la valutazione delle polveri e degli inquinanti prodotti dai mezzi utilizzati per lo scavo e il trasporto delle ingenti quantità estratte, cui si andrebbero ad aggiungere gli inquinanti dell'impianto in oggetto. Anche per tale motivo la VIA è da considerasi assolutamente necessaria.**

4) **V.I.A. CUMULATIVA PER IMPIANTI BITUME, CAVE, DEPOSITO RIFIUTI SPECIALI, VASCHE DI RACCOLTA E DEPOSITO DEI FANGHI DI LAVAGGIO.**

Oltre che per le considerazioni sin qui esposte la V.I.A. deve essere effettuata perché **DEVE essere analizzato l'impatto complessivo delle attività insistenti** o in corso di autorizzazione nella località in oggetto. Infatti, l'impianto di bitume verrebbe a collocarsi in un territorio dove sono in corso altre procedure di autorizzazione per attività correlate, anzi funzionali all'attività di produzione di conglomerato bituminoso.

a. Ci riferiamo in particolare alla procedura di V.I.A., in corso di svolgimento e all'attenzione della Conferenza di Servizi (peraltro con procedura quantomeno anomala, dal momento che è iniziata nel febbraio del 2011 e non si è ancora conclusa….), della **Cava del Molinazzo** (circa 700.000 m³ estraibili), i cui inerti sono destinati, a detta dei responsabili della ditta proponente, e dalle integrazioni alla relazione tecnica, proprio all'impianto di bitume.
b. Non solo ma prossimamente (8 giugno 2015) si convocherà la Conferenza dei Servizi anche della **Cava relativa agli incentivi concessi per la delocalizzazione dell'impianto di trattamento inerti n. 12**, limitrofa all'area dell'impianto in

oggetto. Impianto ritenuto incompatibile già nel lontano 1996 e per la delocalizzazione del quale è stato pianificato **un incentivo - a nostro giudizio - sproporzionato di ben 700.000 m³** (550.000 a Ca Trebbia e 150.000 a Pontenuovo !).

c. Inoltre, confinante al futuro impianto di bitume, è prevista **un'area per la raccolta e il deposito dei materiali da demolizione** considerati **rifiuti speciali non pericolosi.** Con nota della Provincia di Piacenza prot. gen. N. 0010999 del 20/02/2014 la ditta è stata autorizzata a svolgere **attività di messa in riserva (R13)** di inerti non pericolosi. I materiali inerti sono indicati nella seguente tabella:

Tipologia rifiuti (DM 5/2/1998 e s.m.i.)	Descrizione	Stoccaggio istantaneo massimo	Limite di stoccaggio annuo
7.1	[101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [[170802] [170904]	**47.150 t** (c.ca 29.470 mc)	**67.360** t/anno
7.6	[170302]	**57.000 t** (c.ca 22.300 mc)	**85.000** t/anno
7.31bis	[170504]	**33.400 t** (c.ca 22.300 mc)	**47.760** t/anno

La capacità complessiva istantanea della messa in riserva è di 137.550 t. con il limite massimo di 200.120 t/anno.

E' superfluo supporre che tale **attività di recupero,** fra cui anche il fresato di asfalto delle strade, sia **funzionale all'attività di produzione di bitume,** tanto che nelle note integrative fornite dalla ditta proponente si cita l'attività di messa in riserva come **facente parte del ciclo produttivo complessivo.** Pertanto, anche per questo, sarebbe logico e corretto pretendere **una valutazione di impatto complessiva**, anche tenuto conto dei numerosi transiti di camion necessari per il deposito dei rifiuti e per il trasporto del bitume prodotto. Trasporti non concomitanti ma necessariamente distinti e doppi.

Per tacere del fatto che il cosiddetto "fresato" può riguardare talvolta anche manti di asfalto più antichi, realizzati anche mediante parziali componenti di catrame, che come è noto, è senza ombra di dubbio, molte volte più inquinante del bitume.

d. Il cantiere della CCPL è dotato di un'area per **essiccamento e stoccaggio limi e fanghi di lavaggio degli inerti per una superficie di mq. 63.490.** A prescindere dall'impegno della ditta a non utilizzare prodotti flocculanti (ma vengono fatti periodici prelievi sui fanghi per verificare il rispetto degli impegni? E da chi?) è indubbia la presenza di metalli, anche in concentrazioni importanti, che andrebbe attentamente valutata, insieme alle altre fonti di rischio, per l'insistenza dei depositi in area ad altissima vulnerabilità degli acquiferi e in fascia fluviale B1 che il PTCP destina alla "conservazione del sistema fluviale….".

e. A tutto ciò va aggiunto che la ditta ha presentato inizialmente un progetto di **impianto di cogenerazione ad olio vegetale**, in particolare di colza. Tale ipotesi, anche se non è più inclusa nella relazione tecnica fornita a Legambiente, è chiaramente implicita a causa della presenza, nel progetto, di una cisterna per olio vegetale "**il cui utilizzo non è previsto dal progetto ma sarà utilizzato esclusivamente in caso di eventuali future migliorie tecnologiche dell'impianto di conglomerato bituminoso, che saranno comunque sottoposte ad apposite procedure autorizzative"** . Tale prospettiva è stata anche esplicitata dallo stesso proponente in una dichiarazione al quotidiano Libertà del 24 marzo 2015.

5) LA V.I.A. È IMPOSTA DALLA LEGGE

Lo raccomanda la legge da anni e ancora lo ribadisce con forza il recentissimo **Decreto Ministeriale del Ministero dell'Ambiente.**

In particolare, nell'allegato n. 1, si fa chiaramente riferimento, come linee guida all'assoggettabilità di VIA, al cosiddetto **EFFETTO CUMULO.** Cioè al fatto che un **singolo progetto deve essere considerato anche con riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale.**

Tale criterio consente di evitare:

a) **La frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica** attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;

b) **Che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale.**

La norma sembra calzare perfettamente al contesto in esame. Ragion per cui il **mancato assoggettamento a V.I.A. del progetto in questione non è solo contrario alla logica ma anche alla prescrizione normativa** !

CONCLUSIONE: l'Amministrazione Comunale ha non solo la facoltà ma soprattutto il DOVERE di chiedere e pretendere la VIA, non solo per i singoli progetti ma per l'insieme delle autorizzazioni richieste; anche tenuto conto del particolare riguardo previsto dalla legge 152/06 e ancor più chiaramente dal recente D.M. menzionato, per il contesto territoriale in cui il progetto verrebbe inserito (**area protetta: parco regionale, contenente area SIC/ZPS**).

6) **INCOERENZA FRA PSQA E AUTORIZZAZIONE CAVA MOLINAZZO**

Corre l'obbligo di evidenziare la **palese incoerenza fra i contenuti della relazione tecnica della Variante al PSQA dell'agosto 2013, approvata dalla Giunta Comunale di Gossolengo il 21 settembre 2013 e il progetto di cava del Molinazzo** in corso di autorizzazione.

Infatti nella relazione tecnica si sostiene che "…a causa della congiuntura economica che ha interessato il settore negli ultimi anni, i volumi di lavorazione dell'impianto si sono ridotti significativamente e ciò ha portato al mancato utilizzo dei materiali già presenti nelle aree di stoccaggio. In particolare l'area oggetto di arretramento e rinaturazione risulta attualmente occupata da un volume di inerti che, di fatto, non possono trovare una riallocazione all'interno dell'impianto. Si intende quindi modificare il crono programma previsto dal PSQA già approvato **posticipando l'arretramento delle aree di stoccaggio e la contestuale realizzazione degli interventi di rinaturazione** previsti alla data temporale dell'effettivo assorbimento dei volumi di inerti attualmente stoccati".

Innanzitutto va rilevata la plateale **sperequazione** esistente fra le condizioni previste a carico e a favore della ditta CCPL Inerti SpA, all'interno della Convenzione stipulata con l'Amministrazione Comunale di Gossolengo il 9 luglio 2008. In base a tale Convenzione infatti, a fronte dell'impegno della ditta ad un arretramento dei cumuli di inerti, rispetto al fiume, per una superficie di soli 10.750 mq, viene concesso un ampliamento dell'area di cantiere pari a 64.770 mq su 80.980 mq di cantiere esistente (corrispondente ad un **incremento dell'80%,** praticamente il raddoppio, senza considerare le aree già utilizzate dalla ditta per l'essicamento e lo stoccaggio limi, di 63.490 mq, a ridosso dell'alveo del Trebbia). Con l'aggravante che **l'arretramento, ad oggi (2015) non è ancora stato attuato mentre l'ampliamento del cantiere è avvenuto immediatamente dopo la stipula della Convenzione.**

A prescindere da tale considerazione che fa propendere per una modesta attenzione dell'Amministrazione per la tutela dell'interesse pubblico (arretramento e rinaturazione), a fronte di un elevato riguardo per l'interesse privato (straordinario ampliamento dell'area di cantiere), va evidenziata la **grande incongruenza** fra l'affermazione secondo cui gli impegni della ditta

non potrebbero essere rispettati a causa **dell'incapacità del mercato di assorbire i volumi di inerti** rappresentati dai cumuli da arretrare e la necessità di **autorizzare una nuova cava**, quella del Molinazzo, per quantitativi orientativamente previsti intorno ai 700.000 mq. Delle due l'una: o il mercato non assorbe l'offerta di inerti e quindi non serve una nuova **cava, che quindi NON deve e non può essere autorizzata,** oppure si autorizza la cava **solo DOPO e a condizione del completo rispetto della Convenzione del 2008.**
A tal fine sarebbe opportuno interrompere l'iter autorizzativo e la conferenza dei servizi in corso fino all'attuazione della convenzione del 2008.

OSSERVAZIONI RELATIVE ALL'ITER AMMINISTRATIVO

Oltre alle considerazioni di carattere ambientale che – a giudizio di Legambiente – contrastano con l'eventuale autorizzazione dell'impianto in oggetto, ci permettiamo di sottolineare alcune notevoli carenza e smagliature nel percorso amministrativo che potrebbero inficiarne la legittimità.

1) Prima di tutto è necessario evidenziare la disorientante promiscuità fra le autorizzazioni richieste e la documentazione presentata dalla ditta CCPL inerti SpA e dalla ditta INERTEC Srl. La prima titolare delle concessioni per le escavazioni, proprietaria dell'impianto di frantumazione inerti n. 13 di Pontenuovo, presentatrice della richiesta di realizzazione dell'impianto (protocollo comunale n. 7435 del 30/07/2014), relazione tecnica per il permesso di costruire e della Relazione Paesaggistica. La seconda ditta invece, eventuale gestore dell'impianto di bitume, titolare della richiesta di A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale), titolare dell'autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi in loc. Pontenuovo rilasciata nel 2014, e titolare dell'autorizzazione all'emissioni in atmosfera dell'impianto di S. Nicolò e del futuro impianto di Gossolengo. Viene da chiedersi a **quale delle due ditte verrebbe effettivamente e legittimamente concessa l'autorizzazione per l'installazione e la gestione dell'impianto**, visto che i soggetti, dal punto di vista giuridico e legale, sono di fatto distinti, anche se economicamente collegati.

2) La Variante al PSQA del 2013 ha riconfermato il posizionamento degli impianti di lavorazione degli inerti in località Pontenuovo, come da Delibera di Giunta del 2008. Peraltro a capo della quale era un Sindaco che contemporaneamente rivestiva anche il ruolo di Presidente della Comunità del Parco del Trebbia…..
Preferiamo trascurare, per brevità, le motivazioni risibili addotte per motivare la deliberazione: "esaminato il progetto finale di recupero si ritiene migliorativo l'inserimento di una fascia di mitigazione per una profondità di almeno 15 metri

in cui mettere a dimora alberature autoctone a rapido sviluppo", come ciò bastasse a compensare l'incommensurabile impatto ambientale e paesaggistico che l'impianto produrrebbe.
Invece conviene concentrare l'attenzione sul fatto che mentre la Delibera n. 66 del 22/05/2008 era stata seguita da una specifica Convenzione fra Comune e CCPL inerti SpA, la Delibera n.109 del 21/09/2013 non è stata seguita da un analogo rinnovo di Convenzione, che nel frattempo **è scaduta, essendo trascorsi più di 5 anni dalla sua stipula (vedi art. 3), peraltro senza l'esecuzione di alcuna opera di mitigazione prevista.**
Sarebbe pertanto da valutare attentamente la legittimità dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione richiesta, sempre alla luce dell'art 3 che recita: "la non adempienza della ditta comporterà l'impedimento al rilascio delle singole autorizzazioni delle opere previste da programma di sviluppo". Norma peraltro contravvenuta, considerato che l'ampliamento del cantiere e il deposito dei nuovi cumuli di inerti sono avvenuti praticamente subito, senza alcuna mitigazione e senza che il Comune abbia fatto valere l'art 7 in cui "si riserva di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori previsti in sostituzione della ditta proponente e a spese della medesima".
Quantomeno, prima di concedere nuove autorizzazioni, sarebbe necessaria la stipula di una NUOVA CONVENZIONE, che ad oggi non risulta essere stata formalizzata e che dovrebbe contenere condizioni assai più garantiste per gli interessi della collettività.

3) La variante al PSQA del 2013 è una variante molto significativa perché prevede una **NUOVA grande area per il deposito di rifiuti speciali**, a nord degli capannoni fatiscenti di loc. Pontenuovo, per una capacità complessiva istantanea della messa in riserva di 137.550 t., con il limite massimo di 200.120 t/anno. Superficie che non era prevista nel PSQA del 2008. Inoltre la **collocazione dell'impianto per conglomerato bitumoso verrebbe invertita**, cioè viene prevista in un'area più vicina alle abitazioni, mentre nel PSQA del 2008 era collocato verso il fiume. Tale modifica, trattandosi di **modifica sostanziale del Piano**, con riflessi significativi di carattere ambientale e paesaggistico, soprattutto tenuto conto dell'impatto complessivo e cumulativo dell'intero ciclo produttivo che, come viene esplicitamente dichiarato al punto 2.1 della Relazione integrativa del novembre 2014, comprende sia la frantumazione degli inerti, sia lo stoccaggio dei rifiuti speciali, sia la produzione del bitume, **avrebbe dovuto prevedere quanto meno una V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) del Piano, una fase di informazione pubblica, <u>e un'approvazione da parte del Consiglio Comunale.</u>**

4) Inoltre occorre sottolineare che, come è possibile verificare nella tavola 4.2a del PAE del 2005, l'area dove è previsto l'impianto non è in fascia C ma in fascia B2.
   Secondo il PTCP vigente la fascia B corrisponde alla "**Fascia di esondazione – Zone di tutela dei caratteri ambientali, di laghi, bacini e corsi d'acqua".**
   In particolare la fascia B2 riguarda la **zona di recupero ambientale del sistema fluviale. Non ci risulta che autorizzare un impianto nella zona B2, o anche in fascia C, ma con funzioni di approvvigionamento degli inerti destinati all'impianto collocato in fascia B2, sia una misura che agevoli il "recupero ambientale" dell'area.**

5) Ulteriore elemento che riteniamo non congruente sotto il profilo amministrativo è rappresentato da alcuni contenuti della **Relazione Tecnica Illustrativa di conformità dell'intervento rispetto alla pianificazione sovraordinata e comunale**, redatta dal Comune il 12/01/2015. In tale relazione, infatti, si fa riferimento al parere espresso dalla CQAP, Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio in data 09/10/2014 in cui si ritiene che "la soluzione architettonica proposta per la realizzazione **dell'impianto di cogenerazione** e dei silos previsti risulti di elevato di elevato impatto ambientale ….suggerendo di valutare soluzioni architettoniche alternative che contemplino un inserimento più consono al contesto ambientale".
   Nella riunione successiva della CQAP del 20/11/2014 si esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni: " Copertura dei silos: si suggerisce di prevedere una copertura alternativa a quella proposta, privilegiando una struttura più leggera, piana, possibilmente a sbalzo rispetto al perimetro di ingombro **dell'impianto di cogenerazione** al fine di ridurre ulteriormente l'impatto in altezza".
   A prescindere dalla valutazione tecnica della CQAP, è del tutto evidente che si fa riferimento ad un **impianto di cogenerazione che era senza dubbio previsto in un progetto originale ma che non viene indicato in nessuna delle relazioni o tavole trasmesse a Legambiente,** che le ha ripetutamente richieste all'Ufficio Tecnico comunale.
   Anche in questo caso delle due l'una: o non è stato reso pubblico un documento essenziale per la valutazione complessiva del progetto (ipotesi che ci imponiamo di non credere) o tale impianto di cogenerazione non è davvero previsto. In questo secondo caso **sarebbe doverosa l'espressione di un nuovo parere da parte della CQAP, una nuova relazione paesaggistica e un nuovo parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali.**

CONCLUSIONE

Come emerge dalle osservazioni sopra descritte ci sono molte motivazioni tecniche, giuridiche e amministrative per esprimere un giustificato diniego alla richiesta di autorizzazione di un nuovo impianto di produzione di conglomerato bituminoso nel Parco del Trebbia, a poca distanza dalle abitazioni.

In ogni caso risulta del tutto evidente la necessità di un'approfondita Valutazione di Impatto Ambientale cumulativa di tutte le sorgenti di influenza negativa sull'ambiente, sul paesaggio e sulla qualità della vita dei residenti.

Ci auguriamo che l'Amministrazione Comunale di Gossolengo e l'Ente Parco del Trebbia sappiano prevedere per il territorio un ben diverso futuro, da pianificare in modo partecipato con i cittadini e le associazioni, mediante un adeguato Piano Territoriale del Parco del Trebbia.

16 maggio 2015 **Legambiente (circolo Emilio Politi)**

Recapito: Via Giordani 2 - Tel 0523 332666
legambientepiacenza@virgilio.it